



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 ottobre 2013
(OR. en)**

13521/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0324 (NLE)**

**AVIATION 146
ISR 7**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del...

**concernente la conclusione dell'accordo euromediterraneo
nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da un lato,
e il governo dello Stato di Israele, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e con l'articolo 218, paragrafo 8, primo
comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra parte, con il governo dello Stato di Israele, (di seguito "accordo").
- (2) L'accordo è stato firmato il 10 giugno 2013, conformemente alla decisione 2013/398/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri¹.
- (3) È necessario stabilire le modalità adeguate per il coordinamento e la rappresentanza dell'Unione e degli Stati membri nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'accordo e nelle procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23 dell'accordo, nonché per l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo relative alla sicurezza e alla protezione.

¹ Decisione 2013/398/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 2012 , relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro (GU L 208 del 2.8.2013, pag. 1).

- (4) Dato che l'accordo contiene elementi di competenza dell'Unione e di competenza degli Stati membri, e allo scopo di assicurare una stretta cooperazione e l'unità nelle relazioni internazionali, la presente decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dal Consiglio e dagli Stati membri. Inoltre, la presente decisione è destinata ad assicurare un'applicazione uniforme in relazione al comitato misto di cui all'articolo 22 dell'accordo.
- (5) Le norme previste al fine di assicurare tale stretta cooperazione e unità dovrebbero comprendere orientamenti chiari per una rappresentanza sul postoconfermando, tra l'altro, la necessità di un'impostazione congiunta e comune. Nell'ambito di un accordo misto, tali norme dovrebbero continuare a rispettare pienamente le procedure dell'Unione anche per quanto riguarda l'adozione della posizione dell'Unione e la rappresentanza dell'Unione nel comitato misto.
- (6) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (7) È opportuno che l'accordo sia attuato conformemente alla posizione dell'Unione, secondo cui i territori soggetti ad amministrazione israeliana dal giugno 1967 non fanno parte del territorio dello Stato di Israele,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Conclusione

1. L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro, è approvato a nome dell'Unione¹.
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate ad agire a nome dell'Unione, ad effettuare le notifiche previste all'articolo 30 dell'accordo al fine di esprimere il consenso dell'Unione a considerarsi vincolata dall'accordo.

Articolo 2
Comitato misto

1. L'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'accordo da rappresentanti, rispettivamente, della Commissione e degli Stati membri.
2. La posizione che l'Unione, con l'appoggio degli Stati membri, deve adottare in seno al comitato misto sulle questioni di competenza esclusiva dell'Unione che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione previa notifica preliminare al Consiglio e agli Stati membri.

¹ Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 208 del 2.8.2013, pag. 1 assieme alla decisione sulla firma.

3. La posizione che l'Unione e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2 e che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri.
4. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto aventi effetti giuridici relative a materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, la posizione che l'Unione deve adottare con l'appoggio dei suoi Stati membri è stabilita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispongano diversamente.
5. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto aventi effetti giuridici diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la posizione che l'Unione e i suoi Stati membri devono adottare è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispongano diversamente, e dagli Stati membri.

Articolo 3

Risoluzione delle controversie

1. La Commissione rappresenta l'Unione nei procedimenti di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23 dell'accordo.
2. La decisione di sospendere l'applicazione dei vantaggi a norma dell'articolo 23, paragrafo 7, dell'accordo, è presa dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.
3. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 23 dell'accordo su materie di competenza dell'Unione è decisa dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

Articolo 4

Comunicazioni alla Commissione

1. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale decisione, che intendono adottare a norma dell'articolo 4 dell'accordo, di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di un vettore aereo dello Stato di Israele.

2. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale richiesta o notifica da essi inoltrata o ricevuta dagli stessi a norma dell'articolo 13 (Sicurezza dell'aviazione) dell'accordo.
3. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale richiesta o notifica da essi inoltrata o ricevuta a norma dell'articolo 14 (Protezione della navigazione aerea) dell'accordo.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a , il

Per il Consiglio

Il presidente
